REGOLAMENTO

PER

LA CONCESSIONE DI SUOLO

AL CAMPOSANTO.

DEL

COMUNE DI MORRA IRPINO

REGOLAMEN.° PER LA CONCESSIONE DI SUOLO AL CAMPOSANTO.

ART. 1.

Sono destinate per la concessione dei suoli nel camposanto, ad uso di tombe private individuali o di famiglia, due zone di terreno accosto allo stradone principale che interseca il Camposanto in forma di croce; quali zone avranno la larghezza di metri 4, e la lunghezza eguale a quella dello stradone medesimo.

ART. 2.

Il prezzo del terreno da cedersi ai cittadini che ne fanno dimanda, è stabilito a lire 5 per ogni metro quadrato, da pagarsi nelle mani del Tesoriere del Comune nel momento in cui avrà luogo la stipula del contratto di acquisto del suolo.

ART. 3.

Non può innalzarsi sui suoli comprati alcuna tomba o lapide, se prima il disegno non ne sia stato approvato da una Commissione apposita da nominarsi dal Consiglio Comunale, intesa una persona tecnica.

ART. 4.

Ad una stessa persona o famiglia non può concedersi una estensione di terra maggiore di metri 16 quadrati, nè minore di metri 4.

ART. 5.

Intorno ad ogni tomba o lapide dev' essere lasciato uno spazio libero di centim. 25 che deve essere compreso nell'area acquistata dai privati. Ciò per rendere libero lo stellicidio di ciascuna tomba, e per dar luogo alle piantagioni che volessero farvisi, di fiori od altro dal Comune lungo lo stradale.

ART. 6.

Ogni concessionario di suoli per tombe se vuole costruirvi una semplice lapide, ha un termine di due anni dal di della concessione per compierla, e se si propone formarvi una tomba, cenotafio od altra fabbrica alta dal suolo, ha un termine di anni 4.

ART. 7.

Se fra il termine assegnato al precedente articolo non si saranno eseguite le intraprese costruzioni, l' Amministrazione Comunale sarà in dritto di revindicare i suoli venduti, restituendo al compratore la sola metà del prezzo da lui sborsato, senza esser punto tenuto a rivalerlo del valore delle costruzioni che fossero già iniziate sul suolo concesso.

ART. 8.

La scelta dei siti dove fondare la propria tomba o lapide sempre nell'ambito delle zone designate nell'art. 1° è lasciata ai richiedenti, secondo l'ordine cronologico delle dimande, che dovranno presentarsi al Municipio accompagnate dal deposito dell'importare del suolo che s' intende acquistare.

ART. 9.

L'assegnamento ed il distacco dei suoli dovrà farsi a cura dell'assegnatario fra un mese dal dì della dimanda, e coll'intervento della Giunta Comunale.

Ciò per evitare possibili gare e quistioni di preferenza fra i privati.

ART. 10.

La Giunta rimane facoltata, a seconda della deliberazione di pari data, e dopo che questa sarà stata superiormente approvata, di procedere alla concessione dei suoli colle norme stabilite di sopra.

Morra Irpino 26 novembre 1873.

Il Presidente
A. Molinari

Il Consigliere Anziano
G. De Paula

Il Segretario Comunale
G. Bucci

Il sottoscritto segretario, a norma di legge, certifica che il presente regolamento è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 90 della legge 20 marzo 1865, senza che vi siano stati reclami a mente dell'art. 44 del Regolamento 8 giugno 1865.

Morra Irpino 1 decembre 1873.

Il Segretario Comunale
G. Bucci

Visto il Sindaco
A. Molinari

N. 7186.

S. Angelo Lombardi 22 dicembre 1873.

Visto — Il Sotto Prefetto
A. De Conti